

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 14 luglio 2011, prot. n. 5207/DB1701

Comune di Mondovì.- Soc. Coop Liguria scc. Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo DCR n. 59-10831 del 24.3.2006.- Conferenza dei Servizi seduta del 12.7.2011.

Premesso che:

il giorno 12 del mese di luglio dell'anno 2011 alle ore 10.00, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 4404/DB1701 del 10.6.2011

In data 12.4.2011 (pervenuta in Regione Piemonte il 13.4.2011) la Coop Liguria scc, ai sensi dell'art. 16 c. 1 ultima parte della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 e dalla DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 che da ultimo ha integrato la DGR n. 43-29533 del 1.3.2000, ha presentato all'amministrazione comunale di Mondovì, la richiesta di autorizzazione per l'attivazione di una grande struttura di vendita G-SM2 con superficie di vendita di mq. 5500, tramite la riduzione della superficie di vendita della grande struttura G-SM2 di mq. 7500 attiva ed operante con contestuale rilascio di due nuove autorizzazioni amministrative di medie strutture M-SE1 di mq. 400 e M-SE3 di mq. 1600, insistenti all'interno del centro commerciale classico attivo ed operante autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 4706/DB1701 del 21.4.2004, che manterrà la stessa superficie di vendita di mq. 12000 e la stessa composizione autorizzativa, ubicato nel Comune di Mondovì Piazza Cerea 15 comparto 5A del parco commerciale "Mondovicino"

Preso atto che con delibera n. 31-2232 del 22.6.2011 la Giunta Regionale, ha espresso, ai sensi dell'art. 6 commi 2bis della DGR n. 66/2010, il parere, alla richiesta presentata dalla Coop Liguria scc ubicata nel Comune di Mondovì, di conformità in ordine alla valutazione delle externalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale, risultando interamente rispettati i limiti inderogabili indicati ai punti 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) del c. 2 ter dell'art. 6 della DGR n. 66/2010

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 12.7.2011, preso atto che:

- il Comune di Mondovì ha evidenziato che: la Variante 4 al PRGC approvata con DCC n. 17 del 21.3.2007 prevede, con riferimento alle aree degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio che: "... nei casi di intervento di nuovo impianto la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% di SLP" e che con nota del 9.7.2011 ha dichiarato che a fronte di un fabbisogno complessivo di pa 907 di parcheggi pubblici pari a mq. 23572, su una SLP dell'intero centro commerciale di mq. 23654, sono attualmente esistenti ed adibiti al soddisfacimento del comparto in esame n. 934 posti auto su aree assoggettate ad uso pubblico per mq. 24455;
- il rappresentante della Regione Piemonte ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta Regionale con delibera n. 31-2232 del 22.6.2011 dopo ampia discussione, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Coop Liguria scc inerente il rilascio di un autorizzazione amministrativa relativa all'attivazione di una grande struttura di vendita G-SM2 con superficie di vendita di mq. 5500, tramite la riduzione della superficie di vendita della grande

struttura G-SM2 di mq. 7500 attiva ed operante con contestuale rilascio di due nuove autorizzazioni amministrative di medie strutture M-SE1 di mq. 400 e M-SE3 di mq. 1600, insistenti all'interno del centro commerciale classico attivo ed operante autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 4706/DB1701 del 21.4.2004, che manterrà la stessa superficie di vendita di mq. 12000 e la stessa composizione autorizzativa, ubicato nel Comune di Mondovì Piazza Cerea 15 comparto 5A del parco commerciale "Mondovicino" – settore alimentare e non alimentare in una localizzazione L2 (DCC 16 del 21.3.2007) con le seguenti prescrizioni:

Il rilascio delle autorizzazioni amministrative, l'attivazione della struttura commerciale nonché eventuali rilascio di permessi di costruire, è subordinata:

- Al rispetto delle prescrizioni della delibera di Conferenza dei Servizi n. 4706 del 21.4.2004
- All'obbligatorietà che il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere a loro volta obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98
- All'obbligatorietà che il centro commerciale sia diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2 come previsto dall'art. 6 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

udita la relazione del rappresentante della Regione Piemonte che ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 31-2232 del 22.6.2011, in applicazione degli art. 6 comma 2bis e 2ter della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 che da ultimo ha integrato e modificato la DGR n. 43-29533 del 1.3.2000

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Mondovì;

vista la nota n. 67674 del 12.7.2011 con la quale la Provincia di Cuneo ha comunicato che le modifiche esposte non comportano variazioni nel parco commerciale "Mondovicino" e non determinano una maggiore incidenza sulle infrastrutture esistenti e realizzate in sede di autorizzazione commerciale, prende atto positivamente delle modifiche interne della superficie di vendita dell'ipermercato

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi

generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;

visti gli artt. 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 66-13719 del 29.3.2010 “Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”;

vista la deliberazione n. 31-2232 del 22.6.2011 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il parere vincolante previsto dall'art. 6 commi 2 bis e 2 ter della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010, in riferimento all'istanza della Coop Liguria scc ubicata nel Comune di Mondovì

Vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 4706 del 21.4.2004 inerente l'accoglimento della richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Soc. Viot-Cerea per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 11150 composto da una grande struttura G-SM2 di mq. 7250, una media struttura M-SE3 di mq. 910 e diversi esercizi di vicinato per complessivi mq. 2990, ubicato nel Comune di Mondovì Piazza Cerea 15 Mondovì – localizzazione L3

Preso atto che in applicazione del c. 9 della DCR n. 347/03 il Comune di Mondovì ha rilasciato autorizzazioni dovute in merito ad aumenti fisiologici determinando di fatto, per il centro commerciale autorizzato con delibera della Conferenza dei Servizi n. 4706 del 21.4.2004, una superficie di vendita complessiva di mq. 12000 con un ipermercato tipologia G-SM2 di mq. 7500

Preso atto che In applicazione della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 è stato applicato l'art. 15 comma 10bis prevedendo una ridefinizione interna degli esercizi commerciali e che la Soc. Coop Liguria scc è intestataria dell'autorizzazione per la grande struttura alimentare e non alimentare tipologia G-SM2 con superficie di vendita di mq. 7500 e che la soc. IGD è intestataria delle autorizzazioni amministrative relative alle due medie strutture M-SE2 di mq. 854 e dei 40 esercizi di vicinato per complessivi mq. 3644

Vista la determina dirigenziale n. 38 del 27.02.2004 che ha escluso il progetto presentato dalla Società Viot-Cerea srl dalla fase di valutazione ambientale prevista dalla LR 40/98

Vista la determina dirigenziale n. 377 del 6.10.2005 con la quale è stata rilasciata alla società Viot-Cerea srl l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 26 della LR 56/77 smi preventiva al rilascio del permesso di costruire

Preso altresì atto che il centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 12000 autorizzato con delibera della Conferenza dei servizi n. 4706 del 21.4.2004 denominato “Hopping Center Mondovicino” è attivo ed operante dal novembre 2007

Verificato che la Soc. Coop Liguria scc ha dichiarato che la riduzione della superficie di vendita della grande struttura G-SM2 da mq. 7500 a mq. 5500 (applicazione art. 16 DCR n. 59/06), determina il rilascio di due nuove autorizzazioni amministrative per medie strutture M-SE1 di mq. 400 e M-SE3 di mq. 1600 e che dovranno essere intestate alla Soc. Talea spa

Visto l'art. 2 c. 7 della deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

vista la L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008)

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 7 e seguenti

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Soc Coop Liguria scc (ai sensi dell'art. 16 c. 1 ultima parte della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99) relativa all'attivazione di una grande struttura tipologia G-SM2 di mq. 5500, tramite la riduzione della superficie di vendita della grande struttura G-SM2 di mq. 7500 attiva ed operante con contestuale rilascio di due nuove autorizzazioni amministrative (intestate alla Soc. Talea spa) di medie strutture M-SE1 di mq. 400 e M-SE3 di mq. 1600, insistenti all'interno del centro commerciale classico attivo ed operante autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 4706/DB1701 del 21.4.2004, che manterrà la stessa superficie di vendita di mq. 12000 e la stessa composizione autorizzativa, ubicato nel Comune di Mondovì Piazza Cerea 15 comparto V del parco commerciale "Mondovicino" – settore alimentare e non alimentare in una localizzazione L2 (DCC 16 del 21.3.2007) con le seguenti prescrizioni:

2 di esplicitare che le caratteristiche del centro commerciale classico, di cui alla deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 4706/DB1701 del 21.4.2004 e successive autorizzazioni "dovute" rilasciate dal Comune di Mondovì in applicazione dell'art. 15 comma 9 e 10bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 avrà le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale classico mq. 12000 composto da:

- | | |
|--|-------------------|
| 1 grande struttura alimentare e non alimentare G-SM2 | di mq. 5500 |
| 1 media struttura non alimentare M-SE1 | di mq. 400 |
| 1 media struttura non alimentare M-SE3 | di mq. 1600 |
| 2 medie strutture non alimentare M-SE2 | di mq. 854 compl. |
| 40 esercizi di vicinato inf. Mq. 250 | di mq. 3646 comp. |

b) superficie complessiva del centro mq. 23654

c) fabbisogno di parcheggi e altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva centro commerciale (GCC2) superficie di vendita mq. 12000 deve essere non inferiore a mq. 37986 pari a posti auto n. 1461, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 smi; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i., e nel rispetto della Variante 4 al PRGC lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore al 100% della SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 5102

3 Il rilascio delle autorizzazioni amministrative, l'attivazione della struttura commerciale nonché eventuali rilascio di permessi di costruire, è subordinata:

- Al rispetto delle prescrizioni indicate nella delibera di Conferenza dei Servizi n. 4706 del 21.4.2004, nella determina dirigenziale n. 38 del 27.2.2004 e nella determina dirigenziale n. 377 del 6.10.2005
- All'obbligatorietà che il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere a loro volta obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98
- All'obbligatorietà che il centro commerciale sia diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2 come previsto dall'art. 6 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Mondovì in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 10.6.2011, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale al commercio

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni